



COMUNE DI GIOIA TAURO

Provincia di Reggio Calabria

ALLEGATO 9
A.E.L.A. C.C. n. 13/2003

REGOLAMENTO

PER LA

TOPONOMASTICA CITTADINA

Testo aggiornato con le modifiche e le integrazioni introdotte con la Deliberazione del Consiglio Comunale N° 13 del 27 marzo 2003

ALLEGATO N° 1
D.E.H./A. 22 n. 13/2005

MODIFICA REGOLAMENTO PER LA TOPONOMASTICA CITTADINA

"A" - TESTO VIGENTE	"B" - PROPOSTA DI MODIFICA AL TESTO VIGENTE
<p><u>Art. 2 – Competenza burocratica</u></p> <p>I compiti d’iniziativa dei quali tratta il precedente regolamento sono attribuiti all’<u>Ufficio comunale di istruzione e belle arti</u>, in conformità delle seguenti disposizioni.</p> <p>Spetta al predetto Ufficio l’istruttoria delle proposte e delle richieste che ad esso pervengono.</p>	<p><u>Art. 2 – Competenza burocratica</u></p> <p>Al primo comma le parole “<i>all’Ufficio comunale di istruzione e belle arti</i>” sono sostituite dalle parole <<<u>Ufficio Affari Generali</u>>>.</p>
<p><u>Art. 3 – Commissione consultiva</u></p> <p>Allo scopo di ricevere e vagliare le opportune proposte, è istituita una Commissione consultiva per la Toponomastica cittadina, <u>composta da sei esperti in discipline storiche locali e generali e dall’Assessore alla pubblica istruzione e belle arti che la convoca e la presiede.</u></p> <p><u>Le funzioni di Segretario senza diritto di voto sono affidate al Capo dell’Ufficio istruzione e belle arti.</u></p>	<p><u>Art. 3 – Commissione consultiva</u></p> <p>Allo scopo di ricevere e vagliare le opportune proposte, è istituita una Commissione consultiva per la Toponomastica cittadina, come segue:</p> <p><<<u>Presidente il Sindaco o suo delegato;</u> <u>Esperto in discipline storiche (locali e generali);</u> <u>Esperto in discipline morali o umanistiche;</u> <u>Esperto in discipline sociali o artistiche;</u> <u>Segretario il Funzionario del settore Affari Generali – senza diritto di voto.</u></p> <p><i>Gli esperti dovranno essere scelti al di fuori degli organi del Comune e non devono ricoprire, all’atto di nomina, cariche sociali all’interno di partiti o movimenti politici, organizzazioni sindacali, associazioni o enti privati.</i></p> <p><i>Il Presidente convoca e presiede la Commissione.>></i></p>
<p><u>Art. 4 – Durata in carica</u></p> <p>La Commissione di cui al precedente art. 3 è nominata <u>dal Consiglio Comunale (riservandosi due posti alla minoranza)</u> e dura in carica 5 anni. In caso di cessazione di taluno dei componenti durante il quinquennio, si provvede alla reintegrazione secondo il diritto vigente. I membri scaduti sono rieleggibili.</p>	<p><u>Art. 4 – Durata in carica</u></p> <p>Al primo ed unico comma le parole “<i>dal Consiglio Comunale (riservando due posti alla minoranza)</i>” sono sostituite dalle parole <<<u>dalla Giunta Comunale</u>>>.</p>

INDICE

- Art. 1 - *Disciplina della materia*
- Art. 2 - *Competenza burocratica*
- Art. 3 - *Commissione Consultiva*
- Art. 4 - *Durata in carica*
- Art. 5 - *Compiti della Commissione*
- Art. 6 - *Stradario storico*
- Art. 7 - *Località, vie piazze, ecc.*
- Art. 8 - *Piano topografico*
- Art. 9 - *Comunicazioni dell'Ufficio tecnico*
- Art. 10 - *Targhe indicatrici*
- Art. 11 - *Competenza deliberante*
- Art. 12 - *Nuove denominazioni*
- Art. 13 - *Nomi di cittadini*
- Art. 14 - *Documentazione della domanda*
- Art. 15 - *Frazioni e capoluogo*
- Art. 16 - *Lapidi commemorative*
- Art. 17 - *Onoranze speciali*
- Art. 18 - *Schedari e fascicoli*

Articolo 1 - Disciplina della materia

L'assegnazione del nome alle località, vie piazze, vicoli, larghi, ecc. esistenti nel territorio del Comune di Gioia Tauro, è disciplinata dalle vigenti norme legislative, dalle istruzioni ministeriali e da quelle del presente regolamento.

Articolo 2 - Competenza burocratica

I compiti d'iniziativa dei quali tratta il presente regolamento sono attribuiti all'Ufficio Affari Generali, in conformità delle seguenti disposizioni.

Spetta al predetto ufficio l'istruttoria delle proposte e delle richieste che ad esso pervengano.

Articolo 3 - Commissione Consultiva

Allo scopo di ricevere e vagliare le opportune proposte, è istituita una Commissione Consultiva per la toponomastica cittadina, composta da:

1. Presidente – il Sindaco o suo delegato;
2. Esperto in discipline storiche (locali e generali);
3. Esperto in discipline morali o umanistiche;
4. Esperto in discipline sociali o artistiche;
5. Segretario – il Funzionario del Settore Affari Generali – senza diritto di voto.

Gli esperti dovranno essere scelti al di fuori degli organi del Comune e non devono ricoprire, all'atto di nomina, cariche sociali all'interno di partiti o movimenti politici, organizzazioni sindacali, associazioni o enti privati.

Articolo 4 - Durata in carica

La Commissione di cui al precedente Art. 3 è nominata dalla Giunta Comunale e dura in carica 5 anni. In caso di cessazione di taluno dei componenti durante il quinquennio, si provvede alla reintegrazione secondo il diritto vigente. I membri scaduti sono rieleggibili.

Articolo 5 - Compiti della Commissione

La Commissione per la toponomastica ha l'incarico di presentare all'Amministrazione civica motivate – e possibilmente documentate – proposte per la denominazione ex novo o per il ripristino o il cambiamento di denominazioni di località, vie, piazze, vicoli, larghi, ecc, del territorio comunale.

La Commissione medesima ha l'obbligo di esaminare le proposte inviate dalla civica Amministrazione sullo stesso oggetto, dando motivato e documentato parere agli effetti delle decisioni di cui all'art. 11.

Art. 6 - Stradario storico

L'Ufficio Affari Generali provvederà, con la collaborazione degli altri uffici comunali, all'istituzione ed all'aggiornamento dello Stradario storico del Comune, mediante apposito schedario.

L'Ufficio Affari generali provvederà a fornire all'Ufficio Anagrafe e agli altri uffici comunali interessati copia aggiornata dello stradario comunale ~~vigente~~.

Ogni scheda avrà:

- a) Il tracciato topografico della località, la via o piazza, salita, vicolo, largo, ecc.;
- b) La sua denominazione fin dalle origini con la indicazione degli eventuali palazzi artistici o storici, degli avvenimenti memorabili e di quant'altro ivi si riconnette;
- c) I dati biografici del personaggio al quale il toponimo è intitolato;
- d) Le notizie sintetiche dell'avvenimento storico – religioso o civile – al quale la data (nel caso che questa contraddistingua il toponimo) si riferisce;
- e) La data dei provvedimenti con i quali alla località, via o piazza, vennero attribuite le denominazioni fino a quella attuale.

Articolo 7 - Località, vie piazze, ecc.

Per località, vie, piazze, ecc., alle quali si applica la presente disciplina, s'intendono quelle indicate all'Ufficio di anagrafe – cui è fatto richiamo nelle schede individuali ed in quelle di famiglia o di convivenza – nonché quelle riconosciute per tradizione, ancorché prive di fabbricati, anche in conformità dello stradario storico di cui al precedente art. 6.

Art. 8 - Piano topografico

Agli effetti della denominazione di nuove vie e piazze del Comune, deve tenersi conto del piano topografico e dei mutamenti che si sono verificati con lo sviluppo edilizio, nonché in conseguenza di modifiche territoriali eventualmente avvenute nel Comune.

Art. 9 - Comunicazioni dell'Ufficio tecnico

Le proposte di denominazione di ogni via, viale, vicolo, piazza, piazzale, largo, calle, ecc., che l'art. 36 del regolamento anagrafico definisce come aree di circolazione, vengono inviate al Sindaco dall'Ufficio tecnico del Comune sulla base delle nuove costruzioni, quando vengono a formarsi, ad ampliarsi o ad intensificarsi zone residenziali, industriali, popolari, ecc.

Articolo 10 - Targhe indicatrici

Ogni area di circolazione (via, piazza, piazzetta, vicolo, largo, calle e simili) deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente.

All'apposizione delle targhe suddette, come a quella dei numeri civici, provvede l'Amministrazione Comunale.

Articolo 11 - Competenza deliberante

Spetta alla Giunta Comunale di deliberare sull'attribuzione ex novo e sui cambiamenti di denominazione di aree di circolazione del Comune, previo parere motivato ed occorrendo documentato della Commissione Consultiva di cui all'art. 3 del presente regolamento, nonché a tutte le condizioni volute dalla legge e dal presente regolamento stesso.

Articolo 12 - Nuove denominazioni

Per cambiare il nome a vecchie strade o piazze comunali, occorre la preventiva autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione, da chiedersi per tramite della competente Soprintendenza ai Monumenti.

Nessuna denominazione può essere attribuita a nuove strade o piazze senza l'autorizzazione del Prefetto, previo parere della Deputazione di Storia Patria o – dove questi manchi – della Società Storica locale o regionale.

Articolo 13 - Nomi di cittadini

Nessuna strada o piazza può essere denominata a persone che non siano morte da almeno dieci anni, fatta eccezione per i caduti in guerra o per la causa della libertà. E' data, peraltro, al Ministero dell'Interno la facoltà di consentire la deroga alle predette disposizioni, in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato della Nazione.

Articolo 14 - Documentazione della domanda

La domanda di autorizzazione prescritta dal precedente art. 12 deve essere così corredata:

- a) deliberazione del Consiglio Comunale, resa esecutiva dall'Autorità di controllo;
- b) Copia del parere espresso, circa la nuova denominazione, dalla Deputazione di Storia Patria o – dove questa manchi – dalla Società Storica Locale o regionale;
- c) Breve relazione, vistata per conferma dal Predetto, con le notizie biografiche della persona della quale intendesi onorare la memoria;
- d) Copia dell'approvazione della competente Soprintendenza ai monumenti (per delega del Ministero della Pubblica Istruzione), nei casi in cui si intenda intitolare strade o piazze pubbliche le quali già posseggono una propria denominazione.

Articolo 15 - Frazioni e capoluogo

Analoga procedura – dalla proposta o dal parere della Commissione Consultiva di cui all'art. 3, fino alla decisione del Consiglio Comunale – sarà adottata quando intendasi modificare od attribuire ex novo il nome di una frazione del Comune o, addirittura, quello del Comune stesso.

Articolo 16 - Lapidi commemorative

Non sono necessari provvedimenti deliberativi del Comune per l'apposizione di lapidi – ricordo alla casa natale di illustri concittadini, od alla sede in cui si svolsero avvenimenti memorabili. E' sufficiente il nulla osta del proprietario in base alle specifiche disposizioni del regolamento di polizia urbana.

Articolo 17 - Onoranze speciali

Per le solennità del Santo Patrono o nelle ricorrenze commemorative di eroici caduti in guerra o di martiri della libertà o di vittime del lavoro – e quando vi siano nelle vie cittadine targhe indicatrici, nominative o di gruppo – sarà degna onoranza, a cura del Comune, inquadrare di lauro le targhe suddette come ricorso per tutti i cittadini, come insegnamento ed esempio per le giovani generazioni.

Articolo 18 - Schedari e fascicoli

L'Ufficio indicato all'art. 2 avrà cura di provvedere, senza soluzione di continuità, alla raccolta di dati biografici dei cittadini benemeriti e comunque degni di essere ricordati, nonché di tutti gli elementi che si riferiscono ad avvenimenti storici, ecc. – raccogliendoli in appositi schedari e fascicoli – per poter a suo tempo proporre le scelte del caso in corrispondenza ai compiti affidati alla Commissione Consultiva del presente regolamento.